

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER LE PERDITE PATRIMONIALI, DEGLI INFORTUNI E DELLA TUTELA LEGALE

stipulato dalla società assicuratrice **AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia per il tramite dell'agenzia Benacquista Assicurazioni S.n.c.**
con la **F.L.P. Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**
e la **C.S.E. – Confederazione Indipendente Sindacati Europei**
(polizza n. **IAH0000006649/21512**)

LA POLIZZA CHI ASSICURA?

1 - I DIPENDENTI e i DIRIGENTI di tutta la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola, AFAM, Enti pubblici non economici, Ricerca, Università, Enti Locali e Sanità) iscritti alla FLP, alle Cse e alle Federazioni alla stessa aderenti.

Sono esclusi i dipendenti che svolgono professioni mediche e/o sanitarie e i Dirigenti dell'area Medica/ Sanità.

QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

- 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI**
(compreso l'Ente di appartenenza)
- RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE**
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

- la copertura include la colpa grave;**
- è valida in tutta l'Unione Europea;**
- la copertura si estende retroattivamente ai 5 anni precedenti la decorrenza della polizza ed ai 10 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;**
- la copertura include le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei Conti (o qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativo dello Stato);**
- massimale di copertura pari a un 1.000.000 di euro senza alcuna franchigia;**



2 TUTELA LEGALE

- è riconosciuta in ogni procedimento civile, penale, amministrativo o disciplinare (per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni ricoperte dall'iscritto, fino al massimale di € 60.000 per anno assicurativo per ogni iscritto senza alcuna franchigia, con il limite di € 30.000 per singola vertenza;
- l'assicurazione viene prestata per il lavoratore iscritto, nell'esercizio delle sue funzioni professionali e comunque concernenti la sua attività;
- la copertura assicurativa si estende ai 3 anni precedenti la decorrenza della polizza ed ai 3 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa.
- in caso di richiesta all'Amministrazione di rimborso delle spese legali (art. 18 legge n. 135/97), è garantito il rimborso della quota di spese eventualmente rimasta a carico dell'assicurato perché non ritenuta congrua dall'Avvocatura dello Stato;

3 INFORTUNI

- è attivabile in caso di infortunio causante morte o invalidità permanente maggiore del 5% (se l'infortunio è occorso all'interno dell'Ente) oppure maggiore del 10% (se l'infortunio è occorso all'esterno dell'Ente) a seguito di fatti connessi all'esercizio delle funzioni ricoperte dall'iscritto, con massimali rispettivamente di € 50.000 (caso morte) e di € 100.000 (caso invalidità permanente).

